

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del **Ministro del Turismo e dello Spettacolo**

(LAGORIO)

di concerto con il **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(LONGO)

col **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

e col **Ministro delle Finanze**

(VISENTINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MAGGIO 1984

Interventi per la sistemazione finanziaria degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate

ONOREVOLI SENATORI. — Gli enti lirici e le istituzioni concertistiche assimilate versano in una gravissima situazione finanziaria che ne pregiudica il funzionamento ed il perseguimento delle finalità poste dalla legge per la diffusione dell'arte musicale, la formazione professionale dei quadri artistici e l'educazione musicale.

Gli enti lirici hanno il compito di effettuare spettacoli di altissimo livello, per mantenere viva una tradizione musicale superiore o, comunque, pari a quella degli altri Paesi europei, estesa peraltro a tutto il territorio nazionale: da qui la necessità di utilizzare i migliori collaboratori artistici e

contestualmente offrire tali spettacoli a prezzi politici. Per far fronte a ciò gli enti, a causa dei ritardi nella erogazione dei contributi statali, dovuti essenzialmente al fatto che le leggi di finanziamento, necessarie per l'esiguità evidente del fondo di cui alla legge n. 800 del 1967, non intervengono tempestivamente, devono inevitabilmente ricorrere ad anticipazioni bancarie, con evidente aggravio della già precaria situazione finanziaria.

A tale ultimo riguardo si rammenta che la legge finanziaria per il 1982 è entrata in vigore il 13 marzo 1982, quando la stagione lirica era da tempo iniziata, e per l'esercizio

finanziario 1983 la legge 10 maggio 1983, n. 182, è entrata in vigore il 1° giugno 1983.

Necessariamente, a causa dell'attuale procedura contabile di pagamento dei contributi (richiesta delle modalità di pagamento; decreto; trasmissione degli atti alla Ragioneria centrale e da questa alla Corte dei conti; registrazione), gli enti hanno potuto riscuotere materialmente i contributi sulla prima quota dello stanziamento fissato dalla legge a loro favore a metà circa dell'esercizio finanziario.

Il necessario ricorso ad indebitamenti, per temporanee deficienze di liquidità che, come è noto, si riversano sulla gestione non solo dell'anno in cui si accende il debito, ma anche sulle gestioni future, crea i presupposti, alla distanza, della paralisi degli enti lirico-sinfonici o dell'intervento dello Stato a ripiano dei *deficit* pregressi.

A tale ultimo proposito si rammenta che per l'ultimo ripiano, relativo agli esercizi 1972-75, lo Stato si è dovuto far carico di una spesa di lire 96.129.944.132.

Il ripiano oggetto del presente disegno di legge copre quindi il periodo intercorrente dall'ultimo ripiano, e precisamente dal 1976 al 1983, ed è drammaticamente necessario se si vuole scongiurare il pericolo ormai più che concreto della definitiva paralisi degli enti e quindi dell'attività lirico-concertistica di alto livello nel nostro Paese.

In proposito è peraltro da tener presente che già precedenti leggi, e cioè la n. 146 del 10 aprile 1981, la n. 43 del 17 febbraio 1982 e la n. 182 del 10 maggio 1983, prevedevano, sia pure senza indicare i mezzi e le modalità, la necessità di ripianare i disavanzi degli enti lirici.

L'estensione, poi, all'esercizio finanziario 1983 nasce dal fatto che, come sopra detto, la legge di finanziamento per tale anno è entrata in vigore il 1° giugno 1983 e quindi ha comportato la necessità di anticipazioni con conseguente aggravio della gestione. Peraltro la citata legge n. 182 del 1983 prevede l'obbligo del pareggio dei bilanci 1983 e 1984, con esclusione degli oneri finanziari.

Si è quindi avvertita la necessità che in sede di ripiano si tenga anche conto degli interessi maturati a tutto il 31 dicembre 1984.

Il disegno di legge provvede quindi al ripiano per un ammontare massimo di lire 360 miliardi, con l'immediata assunzione a carico dello Stato della esposizione debitoria degli enti nei confronti degli istituti tesorieri o di altre aziende di credito, previa presentazione al Ministero del tesoro delle partite debitorie certificate dai revisori dei conti.

La regolazione dei debiti è quindi effettuata mediante rilascio di titoli di Stato agli istituti creditori.

Con la predetta normativa si assolve alla duplice finalità del risanamento complessivo della grave situazione finanziaria degli enti e dell'immediatezza dell'intervento, semplificando le procedure del ripiano. È stato così abrogato l'articolo 4 della legge 10 aprile 1981, n. 146, e successivi richiami legislativi.

In analogia, quindi, agli altri disegni di legge contestualmente presentati, che prevedono interventi integrativi agli stanziamenti per il 1984 a favore del teatro di prosa, del cinema e delle attività musicali, è disposta una integrazione dello stanziamento previsto per il corrente esercizio finanziario a favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate in rapporto alla obiettiva lievitazione dei costi di esercizio ponendo così gli enti in grado di provvedere, in presenza di una corretta gestione, al proseguimento dell'attività dell'anno in corso.

Il disegno di legge prevede anche all'articolo 3 che l'eventuale ulteriore ricorso al credito bancario da parte degli enti debba essere autorizzato dal Ministero del turismo e dello spettacolo di concerto con quello del tesoro e che in ogni caso eventuali anticipazioni bancarie per spese non previste non debbano essere produttive di interessi a carico degli enti.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—**Art. 1.**

Lo stanziamento previsto dall'articolo 2, primo comma, lettera *a*), della legge 14 agosto 1967, n. 800, in favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, aumentato con l'articolo 3 della legge 10 maggio 1970, n. 291, integrato con il secondo comma dell'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 182, è ulteriormente aumentato di lire 20 miliardi per l'anno finanziario 1984.

La predetta somma di lire 20 miliardi è portata in aumento proporzionale degli stanziamenti di cui alle lettere *a*) e *b*) del primo comma dell'articolo 3 della legge 10 maggio 1983, n. 182, ed è ripartita fra gli enti lirici e le istituzioni concertistiche assimilate con le stesse modalità ivi previste.

**Art. 2.**

È consolidata l'esposizione debitoria degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate in essere al 31 dicembre 1983, ivi compresi gli interessi maturati al 31 dicembre 1984, nei confronti degli istituti tesoreri e di altri istituti di credito, sulla base di apposita dichiarazione resa dagli enti medesimi e certificata dai relativi colleghi dei revisori, da trasmettere al Ministero del tesoro entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

L'esposizione predetta è assunta, nei limiti massimo di lire 360 miliardi, a carico dello Stato ed alla sua regolazione si provvede mediante rilascio agli istituti di cui al comma precedente di titoli di Stato aventi valuta 1° gennaio 1985 e tasso di interesse allineato a quello vigente sul mercato alla stessa data.

A tal fine il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere titoli di Stato — le cui

caratteristiche sono stabilite dal Ministro stesso con propri decreti — ed a versare all'entrata del bilancio dello Stato il ricavo netto dei titoli emessi con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985.

#### Art. 3.

Dall'entrata in vigore della presente legge l'eventuale ricorso al credito bancario, in ogni sua forma, da parte degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate deve essere autorizzato dal Ministero del turismo e dello spettacolo di concerto con quello del tesoro.

In tale sede gli enti predetti dovranno indicare le nuove maggiori entrate di bilancio da destinare a copertura delle citate operazioni bancarie.

Fermo restando, per gli enti suindicati, l'obbligo del pareggio di bilancio, ogni anticipazione bancaria contratta per far fronte a spese non previste dovrà essere improduttiva di interessi.

#### Art. 4.

Sono abrogate le norme recate dall'articolo 4 della legge 10 aprile 1981, n. 146, e successive modificazioni ed integrazioni.

#### Art. 5.

All'onere di lire 20 miliardi derivante dall'attuazione dell'articolo 1 della presente legge, per l'anno finanziario 1984, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Miglioramenti economici ai pubblici dipendenti ».

All'onere derivante dagli interessi sui titoli di Stato di cui all'articolo 2 della presente legge, valutato in lire 40 miliardi a de-

correre dall'anno 1985, si provvede mediante utilizzo di quota parte della disponibilità esistente, sulla proiezione per gli anni 1985 e 1986, dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1984-1986 nel sopracitato capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1984, con utilizzo dell'accantonamento « Miglioramenti economici ai pubblici dipendenti ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.